

Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2011, n. 16-2092

Modalità distributiva DPC per i farmaci PHT. Modifica D.G.R. n. 16-11775 del 20/07/2009.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 16-11775 del 20/7/2009, integrata con DGR n. 20-13298 del 15/2/2010, ha avviato, sperimentalmente, sul proprio territorio la distribuzione per conto (DPC), tramite le farmacie aperte al pubblico convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, dei farmaci inclusi nel PHT (Prontuario Ospedale – Territorio), ai sensi dell'art. 8 della L. 405/2001.

Sono stati esclusi da tale modalità distributiva i seguenti farmaci: ormone della crescita, fattori della coagulazione, eparine a basso peso molecolare prescritte per la profilassi della trombosi venosa profonda dopo intervento ortopedico maggiore, metadone per le tossicodipendenze, ossigeno liquido per ossigeno-terapia domiciliare a lungo termine, i quali, in ragione di particolari esigenze di sorveglianza e controllo, devono opportunamente continuare a essere distribuiti direttamente dalle Aziende Sanitarie.

La distribuzione per conto è una forma di erogazione diretta di farmaci, caratterizzata dall'acquisto dei medesimi da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, avvalendosi dei maggiori sconti previsti dalla normativa vigente in materia di approvvigionamento diretto dalle ditte produttrici (v. art. 9 legge 386/1974), e dalla successiva distribuzione ai cittadini attraverso le farmacie convenzionate.

Con la deliberazione n. 16-11775 del 20/7/2009 venivano, altresì, fissati gli oneri a favore delle farmacie convenzionate per il servizio di distribuzione prestato dalle stesse, nella misura di € 9, 10 11 (più IVA 20%) a confezione, secondo il fatturato dichiarato delle farmacie convenzionate.

Con D.D. n. 476 del 25/8/2009, successivamente modificata con D.D. n. 609 del 8/9/2010, veniva istituita la Commissione Paritetica, incaricata di definire le concrete modalità attuative della nuova modalità distributiva dei farmaci in PHT, le quali sono state recepite con D.D. n. 103 del 16/2/2010.

Con D.G.R. n. 45-12880 del 21/12/2009 è stata individuata l'ASL AT, quale Azienda capofila, su indicazione della Commissione Paritetica, per la concreta applicazione delle nuove complesse modalità distributive, considerata l'esperienza pregressa della medesima Azienda, la quale, per questioni d'opportunità e semplificazione organizzativa e operativa, ha proceduto all'acquisto centralizzato dei farmaci in PHT oggetto della DPC per tutte le altre Aziende Sanitarie Locali.

La modalità distributiva in DPC, consente, attraverso l'impianto organizzativo posto in essere dall'Asl AT, un'efficiente gestione dell'approvvigionamento dei farmaci e una successiva capillare distribuzione attraverso le farmacie convenzionate; la modalità rappresenta un sistema razionale di gestione centralizzata dei farmaci, con visione globale e aggiornata delle giacenze dei prodotti e riduzione al minimo degli sprechi.

A fronte degli aspetti positivi propri della nuova modalità distributiva, occorre, anche, evidenziare alcune criticità emerse durante la sperimentazione quali ad esempio: l'incremento delle attività di controllo sulle ricette SSN spedite e sui relativi Piani Terapeutici (svolte a posteriori dai Servizi Farmaceutici Territoriali delle ASL) e l'aumento degli oneri propri dell'attività amministrativa inerente la corretta liquidazione delle fatture relative agli onorari dei farmacisti convenzionati.

Alla luce di quanto esplicitato, ponderando elementi positivi e criticità, si ritiene di procedere con l'utilizzo esclusivo della modalità distributiva in questione, apportando alcune modifiche alla D.G.R. n. 16-11775 del 20/7/2009, istitutiva della DPC, in accordo con le Associazioni Sindacali delle farmacie convenzionate.

Pertanto, gli oneri distributivi comprensivi di IVA per l'intera filiera (farmacie convenzionate e grossisti), sono ridotti a € 8,20 o.f.c. a confezione, mantenendo le condizioni agevolative per le farmacie a basso fatturato, così come di seguito definite: € 9,20 o.f.c. in caso di farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN inferiore a € 387.342,67 e € 10,50 o.f.c. in caso di farmacie con fatturato annuo SSN inferiore a € 258.228,45. Tali oneri distributivi saranno erogati contestualmente alla competenza mensile delle farmacie convenzionate.

Si ribadisce, inoltre, che le farmacie convenzionate, senza alcun onere aggiuntivo, garantiscono la consegna a domicilio dei farmaci oggetto di DPC per tutti i pazienti impossibilitati a recarsi presso le farmacie per il ritiro dei medesimi.

In ultimo, si precisa che l'erogazione diretta aziendale di farmaci compresi quelli in PHT e oggetto di DPC, ai soggetti dimessi da ricovero ospedaliero e/o visita specialistica ambulatoriale deve essere limitata ai primi sette giorni di terapia o ad una confezione se superiore, ai sensi dell'art. 8 della L. 405/2001, al fine di garantire la continuità assistenziale.

Quanto stabilito dalla presente deliberazione ha validità dal 1° maggio 2011 per un anno prorogabile al 31/12/2012 salvo diversa intesa tra le parti e verrà comunicato alle ASL per una uniforme applicazione sul territorio piemontese.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla concreta attuazione del presente provvedimento, si deve procedere all'assegnazione all'Asl AT della somma di € 200.000,00 annui che trovano copertura sugli stanziamenti dell'UPB DB20091 del Bilancio di Previsione 2011.

Tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del Relatore, all'unanimità la Giunta Regionale,

vista la L. 405/2001;
vista la D.G.R. n. 16-11775 del 20/07/2009;
vista la D.G.R. n. 20-13298 del 15/02/2010;
vista la D.G.R. n. 45-12880 del 21/12/2009;
vista la D.D. n. 103 del 16/2/2010;
vista la D.D. n. 476 del 25/8/2009;
vista la D.D. n. 609 del 8/9/2010;

delibera

- di fissare, per quanto in premessa specificato, gli oneri distributivi per l'intera filiera (farmacie convenzionate e grossisti) in misura di € 8,20 o.f.c. a confezione, mantenendo le condizioni agevolative per le farmacie a basso fatturato, così come di seguito definite: € 9,20 o.f.c. in caso di farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN inferiore a € 387.342,67 e € 10,50 o.f.c. in caso di farmacie con fatturato annuo SSN inferiore a € 258.228,45. Tali oneri distributivi saranno erogati contestualmente alla competenza mensile delle farmacie convenzionate;

- di confermare che le farmacie convenzionate, senza alcun onere aggiuntivo, garantiscono la consegna a domicilio dei farmaci oggetto di DPC per tutti i pazienti impossibilitati a recarsi presso le farmacie per il ritiro dei medesimi;
- di precisare che l'erogazione diretta aziendale di farmaci compresi quelli in PHT e oggetto di DPC, ai soggetti dimessi da ricovero ospedaliero e/o visita specialistica ambulatoriale deve essere limitata ai primi sette giorni di terapia o ad una confezione se superiore, ai sensi dell'art. 8 della L. 405/2001, al fine di garantire la continuità assistenziale;
- di stabilire che quanto previsto dalla presente deliberazione ha validità dal 1° maggio 2011 per un anno prorogabile al 31/12/2012 salvo diversa intesa tra le parti;
- di modificare la D.G.R. n. 16-11775 del 20/07/2009 secondo quanto sopra disposto;
- di procedere, all'assegnazione all'Asl AT della somma di € 200.000,00 annui che trovano copertura sugli stanziamenti dell'UPB DB20091 del Bilancio di Previsione 2011 per far fronte agli oneri derivanti dalla concreta attuazione del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)